

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 20/06/2018

### FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario convenuto, riferisce: 1) di aver emesso, in data 17.11.2016, un assegno di euro 3.000,00, confidando sulla provvista presente sul conto generata dal versamento, risalente al 15.11.2016 (due giorni prima), di due assegni circolari per complessivi euro 14.120,35, che si aggiungevano al saldo già esistente; 2) che, in data 19.12.2016, riceveva due raccomandate, datate 28.11.2016: con la prima, l'intermediario gli comunicava che l'assegno era risultato "impagato", in quanto, al momento della presentazione per il pagamento, i fondi sul conto erano insufficienti e, con la seconda, l'intermediario rendeva noto che, in seconda presentazione, essendo stata reintegrata nelle more la provvista, il titolo era stato addebitato per il solo importo facciale, esclusi gli oneri accessori previsti dalla L. 386/1990, che andavano quindi pagati, a titolo di penale per l'emissione di assegno senza provvista; 3) che, al fine di evitare la segnalazione in CAI, provvedeva a pagare la penale (euro 300,12), le spese per il rilascio della quietanza (euro 16,52) e la sua consegna alla resistente (euro 15,00) oltre la commissione per l'assegno impagato (euro 15,00) per complessivi euro 346,64.

Riscontrato negativamente il reclamo, in cui contestava l'illegittima applicazione della L. 386/1990 sostenendo la presenza della provvista sul conto alla data di negoziazione dell'assegno e chiedendo pertanto la restituzione degli oneri corrisposti in relazione al pagamento tardivo, il ricorrente ha adito l'Arbitro, al quale ha chiesto: 1) di accertare che, alla data della negoziazione dell'assegno bancario di euro 3.000,00, il titolo era coperto da provvista; 2) conseguentemente dichiarare illegittima l'applicazione delle sanzioni previste



dall'art.8.1. L. 386/1990; 3) ordinare per l'effetto all'intermediario convenuto il rimborso, con gli interessi dal *receptum*, di euro 346,64; 4) condannare l'intermediario convenuto, in ragione del suo comportamento anche omissivo in occasione del reclamo, al pagamento delle spese vive e tecniche della presente procedura.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso, precisando che: 1) l'assegno in questione veniva presentato al pagamento mediante procedura *check truncation*, ricevendo tuttavia comunicazione di "impagato" per difetto di provvista, di cui all'art. 2 della Legge 386/1990, stante l'insufficiente liquidità riscontrata sul conto trassato al momento della suddetta presentazione al pagamento; 2) successivamente, al momento del controllo in Stanza di compensazione, il titolo riceveva conferma dell'esito di "impagato", ma essendo sopravvenuta sul conto traente sufficiente liquidità, così come previsto dalla Circolare Abi n. 25/2006, questo veniva addebitato per il solo importo facciale, oneri accessori esclusi, e quindi restituito alla banca negoziatrice; 3) conformemente a quanto previsto dall'articolo 9-bis della Legge 386/1990, in data 28.11.2016, la convenuta inviava al ricorrente la raccomandata con avviso di ricevimento di preavviso di revoca, con allegati i moduli necessari per provvedere all'effettuazione del pagamento tardivo, così da non incorrere nella segnalazione in Cai (cfr. all.ti 2 e 3 alle controdeduzioni); 4) in data 22.12.2016, tramite produzione della quietanza liberatoria rilasciata dal beneficiario del titolo, il ricorrente effettuava il previsto pagamento tardivo, evitando così la segnalazione in Cai (cfr. all.ti 4 e 5 alle controdeduzioni). Ciò premesso, l'intermediario convenuto ha confermato il proprio corretto operato, facendo presente che, al momento del regolamento in *check truncation*, il conto trassato recava un saldo contabile di euro 15.926,71 a fronte di un saldo disponibile di euro 1.606,36, pertanto inferiore all'importo dell'assegno, ed evidenziando, in particolare, che la differenza tra i saldi era relativa al versamento "salvo buon fine" effettuato in data 15.11.2016 degli assegni circolari di euro 7.633,59 e di euro 6.486,76, per un importo totale pari a euro 14.120,35, con valuta al 16.11.2016 e disponibilità al 21.11.2016, pertanto successiva alla data di presentazione al pagamento del titolo (cfr. all. 6 alle controdeduzioni) ed alla "prenotazione" di euro 200,00 effettuata il 17.11.2016 e addebitata il 22.11.2016 (cfr. all. 7).

## DIRITTO

Il Collegio è chiamato a verificare se, sulla base delle risultanze istruttorie, possa configurarsi la fattispecie dell'emissione di assegno senza provvista con riferimento all'assegno dell'importo di euro 3.000,00 emesso dal ricorrente in data 17.11.2016.

Giova rammentare che, ad ogni accredito o addebito, la banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile), la cui comprensione è significativa ai fini di un corretto e, al contempo, conveniente utilizzo del conto corrente.

La "*data contabile*" rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione; la "*data disponibile*" indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi; la "*data valuta*" segna, invece, il giorno dal quale decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione; la valuta effettiva è la data reale in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme, mentre la valuta bancaria è quella (onerosa per il correntista) con cui, di fatto, l'istituto di credito, sottraendo o aggiungendo un numero di giorni alla valuta effettiva, percepisce (o paga, nel caso di valuta antergata) maggiori interessi.

Le tre fasi possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione.



Va altresì ricordato che la fattispecie dell'emissione di assegno senza provvista si configura quando un soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista, nel momento in cui il titolo viene presentato all'incasso dal prenditore o da qualsiasi altro giratario, in tempo utile (8 giorni, se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, o di 15 giorni, se pagabile in altro comune) dalla data cartolare di emissione. Ciò è confermato dall'orientamento dei Collegi dell'Arbitro, i quali hanno precisato che vale come momento rilevante ai fini dell'applicazione della penale di cui all'art. 8, legge 386/90, la prima presentazione dell'assegno per il pagamento, anche attraverso la procedura di *check truncation* (cfr., ad es., ABF Roma, n. 6590/2016, che ha precisato: *“ai sensi «dell'art. 8, comma 7, del decreto legge n.70/2011 (vedasi altresì il decreto del MEF 3/10/2015, n.205) sono state introdotte modifiche normative alla legge assegni (RDL n.1736/1933) e in particolare agli artt. 31, 45, comma 1, n.3 e 61, per stabilire che vale come momento di presentazione per il pagamento anche la procedura elettronica della “check truncation”» (così Collegio di Roma n. 7855/15). Di talché, atteso che in prima presentazione il titolo risultò pacificamente privo di provvista, il pagamento – a pena di segnalazione in CAI – della penale, pari al 10% dell'importo facciale dell'assegno, avrebbe dovuto sicuramente essere effettuato, a prescindere dalla circostanza che in seconda presentazione in stanza di compensazione il pagamento andò a buon fine (in termini, cfr. anche Collegio di Napoli 1177/16 e Collegio di Roma, n. 1380/15)”*.

Tanto premesso, deve quindi rilevarsi che, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge chiaramente che il conto del ricorrente, alla data di presentazione del titolo con regolamento in *“check truncation”* (18.11.2016), recava un saldo contabile di euro 15.926,71, a fronte di un saldo disponibile di euro 1.606,36, pertanto inferiore all'importo portato dall'assegno di euro 3.000,00: il saldo contabile teneva infatti conto del versamento di due assegni circolari (per un importo totale di euro 14.120,35), effettuato in data 15.11.2016, con disponibilità il 21.11.2016 (cadendo il 19 e 20 novembre 2016 di sabato e di domenica, giorni non lavorativi), dunque successiva alla data di presentazione al pagamento del titolo. La valuta disponibile – indicata dall'intermediario convenuto in conformità ai tempi di disponibilità, fissati come noto in un massimo di 4 giorni lavorativi per gli assegni circolari dall'art. 120 Tub e dalle disposizioni contrattuali agli atti – non era sufficiente per il pagamento dell'assegno emesso dall'istante.

Il ricorrente ha dunque emesso un assegno senza provvista e la violazione della specifica normativa in materia – secondo cui: *“l'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario”* (art. 3, comma 2°, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736) – comporta l'applicazione della sanzione contemplata dalla l. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), la quale prevede espressamente che, qualora l'assegno non venga pagato per difetto di provvista, *“il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata”* (art. 3, comma 1°).

Al proposito, occorre ricordare che il pagamento dell'importo facciale dell'assegno in un momento successivo alla presentazione per il pagamento non è sufficiente ad evitare che la banca trattaria ponga in essere gli adempimenti previsti dalla L. 386/90, in quanto l'illecito relativo all'emissione dell'assegno senza provvista si perfeziona al momento della presentazione per il pagamento. Pertanto, le sanzioni e l'iscrizione in CAI possono essere evitate attraverso il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo facciale del titolo, gli interessi legali calcolati sull'importo dell'assegno per il periodo che intercorre fra la data di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

presentazione dell'assegno e quella del pagamento tardivo e le spese relative all'eventuale protesto.

Senonché, nel caso di specie, l'intermediario convenuto ha correttamente agito nel momento in cui – a seguito del reintegro della provvista in stanza di compensazione – ha addebitato il solo importo facciale del titolo sul conto del traente in data 24.11.2016. Tale condotta è, infatti, conforme all'iter operativo da seguire in occasione del pagamento tardivo di assegni non pagati per difetto di provvista al momento della presentazione tramite Stanza di compensazione, indicato dalle prescrizioni della Circolare ABI n. 25/2006, la quale prevede che: a seguito della conferma in stanza di compensazione dell'esito "impagato" per mancanza fondi, se la banca trattaria rileva che sono presenti fondi sufficienti per il pagamento dell'importo dell'assegno: - addebita il conto per il solo importo facciale del titolo, se manca l'autorizzazione del traente all'addebito degli oneri accessori; - trasferisce contestualmente tale importo alla banca negoziatrice, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 della legge 386/90 circa l'esecutività del titolo per la riscossione della somma rappresentante la penale; - invia il preavviso di revoca al traente. Ed invero, l'intermediario convenuto ha, nella specie, osservato l'art. 9-bis, l. 386/1990, avendo inviato al ricorrente, in data 28.11.2016, raccomandata con avviso di ricevimento di preavviso di revoca, con allegati i moduli necessari per provvedere all'effettuazione del pagamento tardivo, così da non incorrere nella segnalazione in CAI; preavviso a seguito del quale il ricorrente – onde evitare l'iscrizione in CAI – ha pagato, in data 21.12.2016, direttamente nelle mani del portatore del titolo la penale pari al 10% dell'importo facciale (euro 300,12), le spese per il rilascio della quietanza liberatoria (euro 16,52) e per la sua consegna alla resistente (euro 15,00), oltre che la commissione per l'assegno impagato (euro 15,00), per complessivi euro 346,64.

In considerazione di quanto precede, il ricorso non può quindi trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO